

# REGISTRO DEI TRATTAMENTI (QUADERNO DI CAMPAGNA)

## DATI ANAGRAFICI DELL'AZIENDA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO

 M  F

DATA DI NASCITA

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
giorno	mese	anno

COMUNE DI NASCITA

PROV.

CODICE FISCALE

P.IVA

DOMICILIO O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COMUNE

PROV.

**UBICAZIONE AZIENDA (solo se diverso dal domicilio o sede legale)**

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COMUNE

PROV.

**RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se il titolare è persona giuridica)**

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO

 M  F

DATA DI NASCITA

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
giorno	mese	anno

COMUNE DI NASCITA

PROV.

FIRMA DEL TITOLARE DELL'AZIENDA \_\_\_\_\_

n.	Colture	Estremi catastali			
		Comune	Foglio	Particella	Sup. Ha
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					







## Registrazione dei dati relativi ai trattamenti

Il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 prevede la compilazione del “**registro dei trattamenti**” noto anche come “quaderno di campagna” già operativo nella precedente normativa.

Di seguito sono riportate le regole per la tenuta e la compilazione del registro dei trattamenti.

Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporta cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria.

Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari conservano presso l'azienda il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione.

Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale utilizzati in azienda, entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.

Il registro va conservato almeno per i 3 anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati.

Il registro dei trattamenti deve riportare:

- i dati anagrafici relativi all'azienda;
- la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari;
- la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.

Il registro dei trattamenti può essere compilato anche dall'utilizzatore di prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell'azienda, in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare.

Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi per la compilazione del registro dei Centri di Assistenza Agricola (CAA), di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, previa notifica alla ASL di competenza.

Il registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa, qualora l'utilizzatore non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti fitosanitari. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, una specifica delega scritta da parte del titolare.

Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda allegando l'apposito modulo rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento.

In alternativa, il contoterzista può annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento effettuato.

Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci, il registro può essere conservato presso la sede sociale della cooperativa e deve essere compilato e sottoscritto dal rappresentante legale previa delega rilasciata dai soci.

Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate e deve essere utilizzato anche per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo (verde pubblico, diserbo canali, sedi ferroviarie ecc.).

Sono esentati dalla compilazione e dalla tenuta del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

Il titolare dell'azienda deve conservare in modo idoneo per il periodo di tre anni le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari nonché la copia dei moduli di acquisto dei prodotti con classificazione di pericolo molto tossici, tossici e nocivi.

L'elenco aggiornato degli interventi fitosanitari eseguiti (data, prodotto utilizzato, dose, coltura, avversità combattuta) è l'unico metodo che consente di valutare i risultati dell'attività di difesa adottata nel tempo sulle varie colture e di avere la certezza del rispetto degli intervalli di sicurezza e delle buone norme di comportamento adottate.

## Controlli e sanzioni

La conservazione del registro dei trattamenti persegue finalità di verifica nell'ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul territorio.

Diversi sono pertanto i soggetti che possono richiedere la visione e la verifica delle informazioni contenute nel registro; oltre agli Organi preposti al controllo sull'impiego dei prodotti fitosanitari (ASL, NAS; Ispettorato repressione frodi, ARPA ecc..) vi sono anche gli Organi che hanno il compito di verificare l'applicazione delle diverse norme relative alle politiche agricole come ad esempio la PAC, alcune misure contenute nei Piani di Sviluppo Rurale, l'OCM ortofrutta e l'agricoltura biologica.

Il registro dei trattamenti può inoltre essere oggetto di verifiche effettuate da parte di Enti terzi che hanno il compito di certificare le aziende agricole o le relative produzioni nell'ambito di marchi di qualità o di certificazioni di processo. A differenza di quelli ufficiali questi ultimi sono controlli effettuati nell'ambito di iniziative alle quali le aziende agricole aderiscono volontariamente.

Il decreto legislativo n. 150/2012 prevede una sanzione relativa alla tenuta del registro dei trattamenti. In particolare prevede che salvo che il fatto costituisca reato, l'acquirente e l'utilizzatore che non adempie agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione (patentino).